



# TORO ASSICURAZIONI

SOCIETA' PER AZIONI – CAPITALE SOCIALE L.55.000.000.000 INTERAMENTE VERSATO  
TRIB. TORINO 48/1883 SOC 230 V. 1/21 F – SEDE 10121 TORINO – VIA ARCIVESCOVADO,16  
IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DELL'ART.65 DEL R.D.E. 29 APRILE 1923 N. 966

## ASSICURAZIONE DI GRUPPO PER IL SOLO CASO DI MORTE

### CONVENZIONE

---

CONTRAENTE : GRUPPO AZIENDALE AGENTI “ TORO ASSICURAZIONI “  
ASSICURATI : ISCRITTI AL GRUPPO AZIENDALE  
DECORRENZA : 15 giugno 1986  
DURATA : anni cinque  
CAPITALE ASSICURATO : quello indicato nell'elenco allegato  
FORMA : Assicurazione temporanea di gruppo per il solo catodi morte

-----  
allegato n° 1: Condizioni Generali di assicurazione

allegato n° 2: Condizioni Speciali per la assicurazione di gruppo

allegato n° 3: Dichiarazione di stato di salute.

---

Tra la TORO ASSICURAZIONI S.p.A., con sede in Torino, Via Arcivescovado n. 16, in seguito denominata Società

e

Il GRUPPO AZIENDALE AGENTI TORO ASSICURAZIONI, con sede in Torino, in seguito denominato per brevità “Gruppo Aziendale”, in persona del presidente in carica, viene stipulata la seguente

### CONVENZIONE

per l'applicazione dell'assicurazione di gruppo per il caso di morte degli iscritti al Gruppo Aziendale, con rinnovo automatico annuale.

#### ART. 1 – FORMA ASSICURATIVA: PRESTAZIONI ASSICURATE

L'assicurazione sulla vita per gli iscritti della Contraente viene prestata mediante una polizza collettiva per l'Assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte” – Tariffa 7G.

Con tale polizza, avente durata monoannuale e rinnovabile annualmente, la Società garantisce il pagamento del capitale previsto per ciascun assicurato in caso di morte di quest'ultimo.

L'assicurazione viene regolata, oltre che da quanto previsto in polizza, dalle “Condizioni Generali di Assicurazioni” (all.1) e dalle “Condizioni Speciali per l'assicurazione di gruppo” con le modifiche e le integrazioni previste dalla presente Convenzione.

#### ART. 2 – GRUPPO DEGLI ASSICURATI

Fanno parte del gruppo degli assicurati:

- all'atto della stipulazione della convenzione tutti gli Agenti iscritti al Gruppo la cui età sia compresa fra i 15 ed i 70 anni.
- successivamente gli assicurandi che non avranno superato il 65° anno di età.

Per ciascun assicurato la garanzia avrà termine al momento della cessazione del mandato di Agente, salvo caso di nomina a Consigliere di Agenzia, ed in ogni caso al 70° anno di età.

#### ART. 3 – CAPITALI ASSICURATI

Ai fini della presente convenzione si stabilisce che il capitale assicurato per il caso di morte e di L. 130.000.000 = pro-capite per gli iscritti al gruppo con età fino a 50 anni e di lire 80.000.000 = pro-capite per gli iscritti al gruppo con età superiore a 50 anni.

---

***PAGINA 4 - PER META' ILLEGGIBILE***

---

Lo sconto totale risultante, rapportato al premio complessivo netto darà lo “sconto medio” che verrà applicato nella determinazione dei ratei di premio per le entrate e le uscite dal gruppo, così come dopo specificato.

Per le entrate in assicurazione nel corso dell'anno e le uscite non dipendenti da morte si stabiliranno ratei di premio per la frazione di anno relativa al periodo durante il quale il rischio verrà o sarà stato coperto.

I ratei di premio saranno pagati o rimborsati immediatamente o all'anno successivo.

#### ART. 8 – BONUS DI PREMIO

A favore del Contraente, per contratti che assicurino almeno 50 teste, è previsto un "bonus" di premio la cui modalità dipende dalla numerosità del gruppo stesso.

La numerosità del gruppo è determinata in base al numero delle teste che vengono assicurate in ciascun anno assicurativo in relazione al periodo di effettiva copertura.

Le classi di numerosità sono tre:

- a) numerosità annua non inferiore a 300;
- b) numerosità annua compresa fra 150 e 299;
- c) numerosità annua compresa fra 50 e 149.

All'inizio dell'Assicurazione si stabilirà un periodo di osservazione pari a:

- a) un anno per i contratti che assicurino almeno 300 teste;
- b) due anni per i contratti che assicurino un numero di teste compreso fra 150 e 299;
- c) tre anni per i contratti che assicurino un numero di teste compreso fra 50 e 149.

Se la numerosità del gruppo, durante il periodo di osservazione rimane entro i limiti di ciascuna classe, ossia senza passaggi dall'una all'altra classe, il "bonus" di premio, calcolato con le modalità in seguito elencate verrà liquidato, diviso in parti uguali, in detrazione dei premi successivi, entro un numero di anni pari a quelli del periodo di osservazione.

Nel caso in cui il gruppo, durante il periodo di osservazione, passi da una classe di numerosità all'altra, il periodo di osservazione stesso ed il periodo di liquidazione subiranno una analoga modifica, restando inteso che un periodo di osservazione più favorevole al Contraente esclude quello meno vantaggioso.

Allo scadere della Convenzione, il "bonus" sarà liquidato in contanti, sempre che sia stato completato il relativo periodo di osservazione.

Il bonus da liquidare dopo ogni periodo di osservazione sarà pari ad una aliquota, in funzione del numero delle teste assicurate, (tab. II) del saldo, se positivo, tra il premio complessivo, al netto delle spese ed i sinistri verificatisi nel periodo di osservazione.

Per premio complessivo al netto delle spese si intende l'importo che si ottiene moltiplicando il premio globale ottenuto applicando alle singole assicurazioni il premio di tariffa, dedotto lo sconto di quantità, per una aliquota in funzione del premio stesso (tab. III).

#### ART. 9 – TASSE GOVERNATIVE

E' dovuta altresì la tassa governativa, attualmente in misura del 2% dell'imponibile.

#### ART. 10 – DURATA DEL CONTRATTO

Il Contratto per l'assicurazione di gruppo (Convenzione) avrà una durata non inferiore ai 5 anni.

Potrà essere tuttavia disdetto dall'Assicuratore, con preavviso di tre mesi, quando la composizione del gruppo assicurato avesse subito cambiamenti tali da non corrispondere più alle condizioni previste per le assicurazioni di gruppo.

#### ART. 11 – BENEFICIARI

Beneficiari delle prestazioni assicurate con la polizza di gruppo saranno gli eredi legittimi o testamentari degli assicurati salvo diversa designazione da parte di questi ultimi.

TORO ASSICURAZIONI S.p.A.

CONTRAENTE  
TORO ASSICURAZIONI S.p.A.

Torino, 29 agosto 1986

ASSICURAZIONE DI GRUPPO PER IL SOLO CASO DI MORTE  
(Tariffa 7G)

Premi netti per L. 1.000 di capitale

ETA'	PREMIO
15	2,70
16	2,70
17	2,70
18	2,70
19	2,80
20	2,79
21	2,72
22	2,75
23	2,87
24	2,99
25	2,97
26	2,95
27	3,03
28	3,11
29	3,20
30	3,29
31	3,41
32	3,57
33	3,69
34	3,80
35	3,93
36	4,18
37	4,38
38	4,65
39	4,87
40	5,18
41	5,38
42	5,65

ETA'	PREMIO
43	6,03
44	6,56
45	6,99
46	7,46
47	7,95
48	8,59
49	9,32
50	10,16
51	11,14
52	12,24
53	13,43
54	14,71
55	16,10
56	17,69
57	19,25
58	20,84
59	22,57
60	24,59
61	26,89
62	29,00
63	31,10
64	33,48
65	36,45
66	39,49
67	41,77
68	44,29
69	48,35
70	52,51

ALIQUOTE PER IL CALCOLO DEL RIMBORSO DI UNA PARTE DEI PREMI

TAB. II – Aliquote da applicarsi al saldo, per la determinazione del rimborso di premio.

Numero di teste assicurate	Aliquota %
da 50 fino a 500	50
da 501 fino a 1.000	55
da 1.001 fino a 3.000	65
da 3.001 fino a 5.000	75
da 5.001 fino a 7.500	80
da 7.501 fino a 10.000	85
oltre 10.000	90

ALIQUOTE PER IL CALCOLO DEL RIMBORSO DI UNA PARTE DEI PREMI

TAB. III – Aliquote da applicarsi al premio al netto dello sconto di quantità, per la determinazione del saldo.

Classi di altezza del proprio netto (lire)	Aliquota %
fino a 10.000.000	80,-
da oltre 10.000.000 fino a 17.500.000	82,-
da oltre 17.500.000 fino a 25.000.000	83,50
da oltre 25.000.000 fino a 32.500.000	85,-
da oltre 32.500.000 fino a 40.000.000	86,50
da oltre 40.000.000 fino a 50.000.000	88,-
da oltre 50.000.000 fino a 60.000.000	89,-
oltre 60.000.000	90,-



# TORO ASSICURAZIONI

SOCIETA' PER AZIONI – CAPITALE SOCIALE L.55.000.000.000 INTERAMENTE VERSATO  
TRIB. TORINO 48/1883 SOC 230 V. 1/21 F – SEDE 10121 TORINO – VIA ARCIVESCOVADO,16  
IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DELL'ART.65 DEL R.D.E. 29 APRILE 1923 N. 966

## PREMESSA ALLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

A) Disciplina del contratto.

1. Il contratto è disciplinato dalle:

- CONDIZIONI GENERALI di assicurazione sulla vita;
- CONDIZIONI SPECIALI, relative alla forma prescelta di assicurazione sulla vita;
- CONDIZIONI PARTICOLARI, nei caso di particolari esigenze e richieste dell'interessato;
- CONDIZIONI COMPLEMENTARI, relativo alle assicurazioni complementari abbinate all'assicurazione sulla vita..

Il contratto è inoltre disciplinato dalle norme legislative in materia.

2. Le condizioni e le tariffe dell'assicurazione sulla vita sono approvate dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

B) Si definisce:

1. SOCIETA': l'Impresa assicuratrice.
2. CONTRAENTE: chi stipula il contratto con la Società..
3. ASSICURATO: fa persona sulla cui vita è stipulato il contratto.
4. BENEFICIARI: coloro ai quali spettano le somme assicurate.
5. PREMIO: l'importo dovuto dal Contraente alla Società.
6. RISERVA MATEMATICA: l'importo accantonato dalla Società per far fronte in futuro ai suoi obblighi contrattuali.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art.1. Obblighi della Società: Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dalle appendici da essa firmate.

Art.2. Dichiarazioni del Contraente e dall'Assicurato (incontestabilità). Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete. Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o della sua riattivazione, il contratto non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell'Assicurato, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede. L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

Art.3 Entrata in vigore dell'assicurazione. L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio alle ore 24 del giorno in cui - la polizza sia stata sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato;

oppure:  
- la Società abbia rilasciato al Contraente la polizza o gli abbia altrimenti inviato per iscritto comunicazione del proprio assenso.

Qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva, l'assicurazione non può entrare in vigore prima delle ore 24 del giorno previsto.

Art.4 Rischio di morte. Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

E' escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione.

In questi casi, la Società paga il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso, ovvero, nel caso di suicidio, paga il valore di riduzione, se maturato per un importo superiore.

Art.5 Pagamento del premio. Il premio è calcolato in annualità anticipate. Le rate di premio debbono essere pagate alle scadenze pattuite contro ricevuta emessa dalla Società, presso il domicilio di quest'ultima o dell'Agenzia cui è assegnata la polizza. Il premio del primo anno, anche se frazionato in più rate, è dovuto per intero.

Art.6. Mancato pagamento del premio: risoluzione e riduzione. Il mancato pagamento anche di una sola rata del premio determina, trascorsi 30 giorni dalla scadenza, la risoluzione del contratto e i premi pagati restano acquisiti alla Società. Tuttavia, se risultano versate almeno tre annualità di premio, il contratto rimane in vigore per il valore di riduzione, determinabile secondo i criteri di calcolo riportati nelle Condizioni Speciali.

Le assicurazioni temporanee in caso di morte non hanno alcun valore di riduzione; salvo che non sia diversamente previsto dalle Condizioni Speciali.

A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.

Art.7. Ripresa del pagamento del premio: riattivazione. Entro sei mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il Contraente ha comunque diritto di riattivare l'assicurazione pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi legali.

Trascorsi sei mesi dalla predetta scadenza, la riattivazione può avvenire invece solo dietro espressa domanda del Contraente e accettazione scritta della Società, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la attivazione tenendo conto del loro esito.

In ogni caso di riattivazione, l'assicurazione entra nuovamente in vigore, per l'intero suo valore, alle ore 24 del giorno del pagamento dell'importo dovuto. Trascorsi 24 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, l'assicurazione non può più essere riattivata.

Art.8. Beneficiari. Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione .

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione di beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di riscatto, prestito, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o fatte per testamento.

Art.9. Riscatto. Il Contraente, dopo aver pagato almeno tre annualità di premio può, mediante dichiarazione scritta, risolvere anticipatamente il contratto e chiedere il versamento del relativo valore di riscatto, determinabile secondo i criteri di calcolo riportati nelle Condizioni Speciali. La risoluzione ha effetto dalla data della dichiarazione. Le assicurazioni temporanee in caso di morte, in caso di vita ed il caso di sopravvivenza, non hanno valore di riscatto quando non prevedano la restituzione dei premi.

Art.10. Prestiti Il Contraente in regola con il pagamento dei premi, può ottenere prestiti dalla Società, nei limiti del valore di riscatto maturato. La Società indica nell'atto di concessione, condizioni e tasso di interesse.

Art.11.Cessione, pegno e vincolo. Il Contraente può cedere ad altri il contratto così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Art.12. Pagamenti della Società. Per tutti i pagamenti della Società, debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. E' comunque necessario il certificato di nascita dell'Assicurato che può essere consegnato sin dal momento della stipulazione del contratto o che, in difetto, verrà richiesto con lettera raccomandata della Società all'Assicurato subito dopo la stipulazione.

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato debbono inoltre consegnarsi:

- certificato di morte;

- relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo;

- ulteriore documentazione di carattere sanitario eventualmente ritenuta necessaria dalla Società.

Verificatasi la scadenza o la risoluzione del contratto, la Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato presso la Sede o la competente Agenzia della Società.

Art.13 Tasse e imposte

Tasse e imposte relative al presente contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto

Art.14 Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto, è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria di Torino.

---

## **APPENDICE alla Polizza di Assicurazione sulla Vita N° 526140**

**Si dichiara che la polizza sopradescritta, emessa in applicazione alla convenzione nazionale per le casse di Previdenza Agenti stipulata il 24 giugno 1953 fra l'Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici e l'Associazione Nazionale Agenti di Assicurazioni, si deve intendere vincolata, limitatamente agli Assicurati contraddistinti con Asterisco nell'elenco allegato alla polizza stessa, alla Cassa di Previdenza Agenti del gruppo facente capo alla "TORO ASSICURAZIONI", ai sensi e per gli effetti della detta convenzione, che forma parte integrante della polizza stessa.**

**Si dichiara inoltre che l'originale di polizza resta depositata presso la su citata Cassa di Previdenza Agenti, la quale ne farà la custodia e l'amministrazione.**

**Torino, 29 agosto 1986**

**TORO ASSICURAZIONI**

**LA VINCOLATARIA**  
**CASSA PREVIDENZA**  
**AGENTI GRUPPO TORO**  
**IL PRESIDENTE**  
**(dott. Ettore Colombello)**

**IL CONTRAENTE**  
**TORO ASSICURAZIONI S.p.A.**